REGOLAMENTO (CEE) N. 3722/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con i paesi ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto di questo ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP, quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81 [1], prorogato dai regolamenti (CEE) n. 1122/81 [2], e (CEE) n. 1791/81 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale della seconda convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, ed al massimo fino al 30 giugno 1982, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP è quello risultante dall'allegato al regolamento (CEE) n. 439/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

---

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 14.
[3] GU n. L 179 dell'1 7. 1981, pag. 1.